



Presidente

Spett.le UNCEM
Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani
Alla c.a. del Presidente Marco Bussone
uncem.nazionale@pec.it

E p.c.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero per la Pubblica Amministrazione
gabinettoministropa@pec.governo.it

Oggetto: Problematiche riscontrate nell'avvio della digitalizzazione

Con la presente si riscontrano la nota inviata da codesta Associazione, il 25 gennaio 2024, anche ai soggetti istituzionali indicati in indirizzo ai quali viene pertanto inoltrata anche la presente nota per conoscenza, sulla fase di avvio della digitalizzazione in coerenza con le scadenze previste dal Codice dei contratti pubblici in attuazione degli obiettivi del PNRR. Appare fin da subito importante segnalare che molte delle criticità segnalate appaiono superate. Infatti, dopo le prime settimane di assestamento iniziale e di adeguamento da parte delle stazioni appaltanti, la digitalizzazione dei contratti pubblici sta entrando a pieno regime. Ad esempio, nella settimana dal 21 al 27 gennaio 2024 sono stati emessi da parte di Anac 94.953 Cig (codice identificativo di gara). Nella stessa quarta settimana di gennaio 2023 erano stati attivati 116.495 tra cig e smartcig. Quasi agli stessi livelli dello scorso anno, prima della digitalizzazione degli appalti attraverso le piattaforme certificate.

A parere dell'Autorità, lo svolgimento di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate comporta, a regime, significativi benefici in termini di riduzione dei tempi dei processi, qualità degli stessi e riduzione degli oneri amministrativi, fermo restando che la fase di avvio della digitalizzazione comporta inevitabilmente allineamenti alle nuove procedure da parte di tutti i soggetti coinvolti.

ANAC, ancor prima dell'avvio della digitalizzazione, ha condiviso le soluzioni adottate con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, AGID, il Dipartimento per la trasformazione digitale, l'Unità tecnica di missione per il PNRR, i gestori delle piattaforme di approvvigionamento digitale in fase di certificazione, i



Presidente

soggetti aggregatori. Tali soluzioni sono state rappresentate anche ai rappresentanti degli Enti locali e delle principali stazioni appaltanti.

ANAC, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, sempre in raccordo con MIT, AGID, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Unità di missione per il PNRR, ha avviato un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti degli Enti locali, nel quale sono state analizzate le criticità emerse dal sistema e individuate possibili soluzioni che sono state già attuate e pubblicate attraverso FAQ o altre indicazioni per il mercato (si invita a tali fine a consultare l'apposita pagina web del sito istituzionale, che viene costantemente aggiornata per rendere noti a tutti i chiarimenti volta per volta forniti: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici>).

Infatti, per evitare un blocco delle attività ed imporre un obbligo di digitalizzazione ai contratti esclusi, l'Autorità ha messo a disposizione, in aggiunta ai servizi infrastrutturali abilitanti l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, una interfaccia web che, anche a seguito delle richieste provenienti dagli Enti locali, compresa la vostra Associazione, e delle principali stazioni appaltanti, è stata estesa agli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. Altre criticità riguardanti alcune informazioni aggiuntive richieste per l'avvio della fase di affidamento quali, ad esempio il CCNL, l'importo delle somme a disposizione, l'identificativo unico di gara e l'identificativo unico partecipante, sono state gestite automaticamente o rese maggiormente comprensibili alle Stazioni Appaltanti. Altre questioni che richiedono una interazione con i gestori delle piattaforme, tra le quali il MEPA, sono in corso di definizione in collaborazione con gli stessi gestori.

In ragione di ciò, l'Autorità prosegue con gli incontri periodici con tutti i soggetti interessati dalla digitalizzazione, compresi i gestori delle piattaforme ai quali è stato messo a disposizione un canale diretto dedicato al fine di garantire un supporto alle attività svolte. Inoltre, sono stati calendarizzati incontri dedicati con i gestori delle piattaforme dei soggetti aggregatori per analizzare congiuntamente eventuali criticità nella prima fase di avvio e fornire supporto e soluzione alle criticità emerse.

Per superare le criticità rappresentate e per supportare le Stazioni Appaltanti, ANAC ha istituito una propria task force dedicata a rispondere ai numerosi quesiti pervenuti.

L'Autorità è costantemente impegnata nel fornire il supporto necessario agli attori e alle amministrazioni interessate dalla digitalizzazione dei contratti e sta esaminando con la massima attenzione quanto segnalato, producendo chiarimenti e FAQ che vengono pubblicate sul sito. Si invita, pertanto, codesta Associazione a consultare le stesse e a segnalarci eventuali ulteriori problemi e difficoltà che dovessero insorgere nonché a suggerire eventuali possibili soluzioni o miglioramenti alla luce della normativa vigente.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti,

Avv. Giuseppe Busia



Presidente

ALLEGATO 1

Tavolo ANCI – ANAC – CONSIP

DOMANDE E RISPOSTE ALLA RIUNIONE DEL 25/01/2024

1. @ANAC Si chiede di fornire informazioni su come compilare in interfaccia web PCP il campo "Codice Appalto (Univoco)"

1 ANAC FORM

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Stazioni Appaltanti', 'Appalto', and 'Aggiudicazioni'. The 'Appalto' tab is active. Below the tabs, there is a label 'Codice Appalto (Univoco)*' and a text input field. Below the input field, there is a 'Dati Base' button.

Risposta: è stato inserito ad uso e consumo delle stazioni appaltanti, e serve per identificare l'appalto nel sistema di riscossione ANAC ai fini del contributo. Ha la lunghezza massima di 64 caratteri. Deve essere univoco in tutto il *database* BDNCP.

ANAC ha suggerito agli utenti di anteporre il codice fiscale della SA e sta lavorando perché esso venga anteposto automaticamente.

ANCI ha chiesto che l'intero codice sia generato automaticamente dalla PCP, senza onerare l'utente di ciò.

FAQ Come si deve compilare il campo "Codice Appalto (Univoco)" nell'interfaccia web PCP?	Il "Codice Appalto (Univoco)" serve alla Stazione appaltante per identificare i vari appalti nell'ambito dei propri processi amministrativi e viene anche usato dal sistema di riscossione ANAC per identificare nei MAV i dati del contratto ai fini del pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti. Non è richiesto un formato specifico ma deve essere un codice diverso per ogni
--	---



Presidente

	<p>stazione appaltante, oltre che diverso per ciascun appalto della stessa stazione appaltante.</p> <p>Le stazioni appaltanti possono ad esempio anteporre il proprio codice fiscale al codice che inseriscono che può essere un progressivo.</p> <p>ANAC valuta la compilazione in automatico del campo.</p>
--	---

2. @ANAC Come si comunicano i dati delle schede CO2 per i contratti per i quali è stato chiesto un CIG nell'interfaccia web della PCP con scheda AD5?

Risposta: ANAC sta lavorando per inserire in interfaccia web anche le schede relative all'esecuzione ed alla conclusione dei contratti.

<p>FAQ Come si comunicano i dati delle schede CO2 per i contratti per i quali è stato chiesto un CIG nell'interfaccia web della PCP con la scheda AD5?</p>	<p>A breve, i dati della CO2 potranno essere comunicati sempre tramite l'interfaccia web. L'ANAC sta predisponendo le schede successive in modo che, tramite interfaccia web, possano essere comunicati i dati dei contratti il cui CIG è stato chiesto tramite interfaccia web della PCP. ANAC sta valutando l'estensione ai contratti affidati attraverso altre piattaforme.</p>
<p>FAQ Come si compila il campo ID contratto nella scheda CO2?</p>	<p>La scheda CO2 è in aggiornamento e dovrà essere indicato il CIG in quel campo.</p>

3. @ANAC: vi risulta che al momento non funziona l'interoperabilità fra BDAP e PCP? I Cig acquisiti sul portale ANAC per "micro-affidamenti" non si ritrovano su BDAP... abbiamo perso qualche passaggio a riguardo?

Risposta: i flussi verso BDAP sono attivi, al netto di qualche problema di sincronizzazione: in casi di disallineamenti che permangano dopo diversi giorni, ANAC chiede di conoscere i dettagli dei CIG coinvolti.

4. @ANAC Proviamo a descrivere uno scenario che coinvolge un piccolo Comune ed una Centrale Unica di Committenza:
- Il Comune utilizza la piattaforma digitale *Alfa* per pubblicare la programmazione triennale
 - La CUC utilizza la piattaforma digitale *Beta* per pubblicare e svolgere la procedura di gara



Presidente

- c. Il Comune utilizza la piattaforma digitale *Alfa* per la fase di esecuzione e monitoraggio del contratto

Nei diversi passaggi tra gli enti (e le piattaforme) coinvolti/e, c'è un modo per recuperare i dati già presenti in BDNCP o bisogna ridigitarli?

Risposta: La trasmissione dei dati è indipendente dalla piattaforma, possono essere riottenuti i dati già trasmessi da un'altra piattaforma digitale certificata attraverso un servizio di interrogazione gestito solo dalle piattaforme (non esiste una interfaccia web)

Nota importante: nell'esempio formulato, è necessario che entrambe le stazioni appaltanti (Comune e CUC) siano rese note già nella scheda di indizione della gara, altrimenti il Comune non potrà poi gestire la fase di esecuzione dell'appalto, perché i CIG non si "passano" più da una SA all'altra.

<p>FAQ</p> <p>Se una stazione appaltante usa piattaforme diverse per gestire fasi diverse del ciclo di vita, c'è un modo per recuperare i dati delle fasi precedenti già presenti in BDNCP o bisogna ridigitarli?</p>	<p>L'utilizzo di una piattaforma certificata per la fase di esecuzione consente, tramite l'interoperabilità con BDNCP; di recuperare i dati trasmessi sempre alla BDNCP dalla piattaforma certificata usata per la fase di affidamento.</p> <p>Il recupero dei dati è gestito direttamente dalle piattaforme certificate mediante l'utilizzo di un ID appalto (solitamente non esposto all'utente finale) e che viene recuperato dalla piattaforma tramite il codice appalto univoco o il CIG.</p> <p>Per poter recuperare i dati precedenti, è necessario che una stazione appaltante sia presente nell'elenco delle stazioni appaltanti coinvolte nella procedura, comunicato nella scheda di indizione.</p> <p>Per questo è indispensabile che nella scheda di indizione siano indicate tutte le stazioni appaltanti coinvolte in quella procedura, anche quelle che interverranno solo nella fase di affidamento.</p>
<p>FAQ</p> <p>Il recupero dei dati precedenti è possibile anche per i dati della programmazione trasmessi al MIT?</p>	<p>Al momento non è possibile recuperare i dati di programmazione perché, per come sono strutturati oggi, non sono direttamente correlabili ai dati successivi. C'è un'interlocuzione aperta con MIT per valutare sviluppi futuri in tal senso.</p>



Presidente

5. @ANAC in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari**:

- si chiede di valutare la perdurante attualità, anche dopo la delibera 585/2023 della FAQ C.9 pubblicata qui <https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari> (in seguito alla nota ANAC Prot. Uscita del 25/10/2018 Numero: 0087870 Ufficio: SG - URCP Ufficio Regolazione Contratti Pubblici) e, qualora non sia possibile ricomprenderne il contenuto nel corpo della Delibera sulla tracciabilità, di aggiornarla (si parla ancora di Allegato IX)

Risposta: la FAQ mantiene efficacia e sarà aggiornata al nuovo Codice

FAQ Le indicazioni contenute nelle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono ancora valide?	le FAQ sulla tracciabilità sono da considerarsi valide nei contenuti ma non nei riferimenti normativi. Tali FAQ sono in corso di aggiornamento. Nell’attesa, le riposte fornite vanno ritenute riferibili al nuovo codice.
---	--

- si chiede un focus specifico sulla tracciabilità in relazione alle concessioni demaniali, e sulle ricadute in relazione all’utilizzo delle piattaforme digitali che l’assoggettamento o meno a tracciabilità potrebbe avere.

La linea di demarcazione tra concessione demaniale e concessione di servizi non sempre è netta. ANAC si è occupata della questione in alcuni precedenti relativi, ad esempio, al caso delle spiagge libere attrezzate, i cui servizi sono spesso affidati attraverso appalti di servizi o concessioni demaniali per le quali non c’è di fatto un trasferimento di un bene demaniale e il relativo sfruttamento economico da parte dell’affidatario (cfr. parere sulla normativa del 15 febbraio 2013 e successivi pareri). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, richiamando il parere ANAC del 2013 e affermando che: “come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, ciò non significa affatto che alla concessione demaniale marittima non debba obbligatoriamente accedersi tramite una procedura di evidenza pubblica che ne regoli l’affidamento” (Sentenza Tar Campania, sez. VII, n. 4056 del 24.07.2019). In sostanza, in questi casi è necessario acquisire un CIG per la tracciabilità, anche attraverso la interfaccia web messa a disposizione da ANAC.

6. @CONSIP: In diverse schede (AD3, AD4, AD2.25, AD2.26, AD2.27) pubblicate da CONSIP qui <https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/schede-anac.pdf>, in corrispondenza del campo “aggiudicatario”, non è chiaro se si tratti di un campo Obbligatorio o Facoltativo (si veda esempio sotto)



Presidente

aggiudicazioni	Acquisizione CUP	Il contratto è finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali è prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L. 3/2003 e ss.mm.? [E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie) (Si/No)	Facoltativo
	CUP lotto	Cup associati al lotto	Facoltativo
	Oggetto principale contratto		Facoltativo
	Partecipanti		Facoltativo
	Parità di genere generazionale		Facoltativo
	Dati base aggiudicazione appalto		Facoltativo
	Dati base accessibilità		Facoltativo
	Quadro economico standard aggiudicatario		Facoltativo

Risposta: per la AD3 dovrebbe trattarsi di un campo obbligatorio, che però mal si concilia con una trattativa diretta ancora da esperirsi (deve ancora arrivare l'offerta)

Risposta Consip: la tabella riportata è da considerarsi come uno strumento di supporto agli utenti, di esclusiva pertinenza del wiki presente sul portale acquistinrete ed è in revisione. Aggiungeremo presto l'informazione di obbligarietà del campo. Riga per errore saltata. Si precisa che la presenza dell'informazione come le sue caratteristiche sono definite dall'orchestratore ANAC.

7. @ANAC @CONSIP Come richiesto si indicano in separato documento i campi che potrebbero essere precompilati per rispettare il principio "once only" in una Trattativa diretta su MEPA con scheda ANAC AD3. In esso sono riassunte anche alcune proposte di modifica delle schede ANAC, già discusse la volta scorsa.

Risposta Consip: sono in corso le valutazioni per la fattibilità delle richieste e relative implementazioni.

ANCI chiede che nelle specifiche tecniche in rilascio il prossimo 31/01 (con data di esercizio il 01/03/2024) siano accolte prioritariamente le richieste di:

- **eliminare il campo CCNL nelle schede di affidamento diretto**

<p>FAQ È possibile eliminare la richiesta del CCNL nella scheda AD3 (affidamento diretto) visto che l'art.</p>	<p>Non è possibile eliminare la richiesta del CCNL di riferimento nella scheda AD3 poiché si tratta di una informazione necessaria alla raccolta dati sui contratti pubblici.</p>
---	---



Presidente

<p>11 comma 2 del Codice prevede testualmente che le stazioni appaltanti lo indichino solo “nei bandi e negli inviti”?</p>	<p>Il comma 2 dell’articolo 11 impone alle stazioni appaltanti un obbligo informativo verso gli operatori economici mentre la richiesta da parte della BDNCP di indicare, all’atto dell’acquisizione del CIG, il CCNL di riferimento persegue una finalità diversa.</p> <p>L’articolo 11 comma 1 stabilisce l’obbligo di applicare, al personale impiegato nell’esecuzione dei contratti pubblici, il CCNL nazionale di settore, di conseguenza la stazione appaltante è sempre tenuta ad individuare un CCNL di riferimento (tranne che per le forniture e i servizi di natura intellettuale) e la BDNCP raccoglie i dati sui contratti individuati dalle stazioni appaltanti e su quelli utilizzati dagli operatori economici.</p> <p>La rilevazione è stata limitata solo nel caso dei contratti inferiori a 5000 euro, data l’esiguità dell’importo.</p>
---	--

- **eliminare il campo “Somme a disposizione” per gli acquisti di beni e servizi, o quantomeno di consentirne la valorizzazione a zero**

<p>FAQ È possibile eliminare il campo “Somme a disposizione” per le forniture e i servizi dal momento che solo per i lavori ex art. 5 dell’All. I.7?</p>	<p>La voce “somme a disposizione” è una voce del quadro dei lavori ma, tenuto conto che in PCP il quadro economico è comune a tutti i contratti, è stata lasciata la stessa dicitura anche per servizi e forniture. Per questi ultimi tale voce va intesa quale voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (IVA; contributo ANAC, etc.)</p>
<p>FAQ Nell’ANACform, il campo “somme a disposizione dell’amministrazione” deve essere per forza valorizzato con un valore diverso da zero?</p>	<p>No, il campo può essere valorizzato a zero. Il sistema è stato corretto per consentirlo.</p>

- **eliminare l’obbligatorietà del campo “Ruolo OE” (con scelta mandatario/mandante) per le imprese singole**

<p>FAQ Come deve essere valorizzato il campo obbligatorio Ruolo OE (con scelta mandatario/mandante) in caso di Operatori non riuniti in RTI?</p>	<p>È stata predisposta la correzione per adattare il campo Ruolo OE alle varie tipologie di OE. Le piattaforme dovranno adeguarsi a tale correzione entro il 1° marzo.</p>
---	--



Presidente

- **generare automaticamente il codice UUID nel campo "Id partecipante"**

Risposta CONSIP: è stata rilasciata in esercizio l'intervento richiesto già dal 11 gennaio

- **spostare il campo "Data aggiudicazione" dalla scheda AD5/AD3 alla C01/C02**

ANAC sta valutando la correzione col minore impatto dal punto di vista tecnico

- **eliminare l'obbligatorietà della compilazione, nella scheda S2, dell'elenco di tutti gli operatori invitati in caso di RdO aperta su MePa (scheda P7.2); in alternativa, si chiede che l'elenco sia generato automaticamente dalla piattaforma.**

ANAC segnala che la richiesta di compilare l'elenco dei soggetti invitati deriva dall'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 28 comma 3 del Codice che individua "*l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte*" tra i dati che devono essere trasmessi alla BDNCP per la pubblicazione a fini di trasparenza



Presidente

ALLEGATO 2

AFFIDAMENTI SOTTO I 5 MILA EURO

Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l'ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell'ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.

Le Amministrazioni che non dispongono di una piattaforma digitale certificata possono avvalersi, previo accordo, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome ovvero da soggetti privati che le rendano disponibili sul mercato. L'elenco delle piattaforme digitali certificate è consultabile al seguente link: <http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

ANAC aggiorna continuamente le FAQ sulla digitalizzazione. Si invita, pertanto, a prendere visione delle stesse al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO	
Alternativa temporanea all'utilizzo delle piattaforme certificate	Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP . Dal 1° gennaio 2024 non è più previsto il rilascio di SmartCIG.



Presidente

Attività a carico del RUP	<p>Il RUP richiede il CIG e gestisce le varie fasi del contratto previste dalla procedura di affidamento individuata, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole del codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) tra cui ad esempio la piattaforma acquistinretepa di Consip.</p> <p>Qualora la S.A. non dovesse avere ancora la disponibilità di una piattaforma, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2024, può utilizzare l'interfaccia web (di cui al Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024)</p>
Le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate	<p>AD5 per l'affidamento</p> <p>CO2 al termine dell'esecuzione del contratto</p>
I dati che devono essere comunicati per la tracciabilità della singola procedura	<p>Per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario.</p> <p>La scheda è in fase di ulteriore semplificazione rimuovendo i dati del CCNL e della categoria prevalente.</p> <p>Per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.</p>



Presidente

<p>Compatibilità degli acquisti di importo inferiore a 5000 assoggettati agli obblighi di digitalizzazione e il regime di deroga prevista dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006</p>	<p>Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024. La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.</p>
<p>Spese giornaliere e spese economali</p>	<p>Per le spese giornaliere inferiori a 1500 euro non deve essere richiesto il CIG ai fini della tracciabilità (art. 3, comma 3, legge 136/2010). Se dette spese sono qualificabili come spese economali, possono essere eseguite dall'economista ricorrendo al fondo cassa, senza necessità di utilizzo di una piattaforma certificata o dell'interfaccia web.</p> <p>Le spese economali devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste e imprevedibili, relative a fini</p>



Presidente

istituzionali dell'Ente e necessarie per garantirne il funzionamento.

Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto (per le quali bisogna, invece, procedere con affidamenti diretti) e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023).